

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(TREMELLONI)

e col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(BOSCO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 LUGLIO 1962

Istituzione di una ritenuta d'acconto sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che viene sottoposto all'esame del Senato contiene due ordini di disposizioni; un primo gruppo di esse è inteso ad apportare modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari, mentre un secondo gruppo assume caratteristiche di vere e proprie norme fiscali.

Premessa fondamentale del disegno di legge è il permanere del principio della nominatività obbligatoria dei titoli azionari, disciplinato dalla legge 9 febbraio 1942, n. 96.

Si deve, però, considerare se il sistema della nominatività, così come risulta dalla legge ora citata, non sia suscettibile di portare a risultati concreti di natura fiscale mediante semplici rilevazioni tendenti ad individuare coloro che esercitano direttamente i diritti derivanti dalla qualità di socio.

È convinzione dei tecnici che, senza gravi inconvenienti, si possa emendare il sistema del 1942, alleggerendo gli operatori economici da una rete di comunicazioni e di adempimenti che finora hanno avuto più un peso psicologico che effettivo.

L'attuale sistema della nominatività obbligatoria dei titoli azionari e dell'acquisizione dei relativi elementi agli effetti tributari si basa — in sintesi — sui principi seguenti:

a) trasferimento delle azioni con la doppia annotazione sul titolo e sul libro dei soci a cura della società (su richiesta del cedente o del cessionario), oppure con girata piena sul titolo, autenticata da notaio, azienda di credito o agente di cambio;

b) nel caso di trasferimento per girata l'annotazione sul libro dei soci può non aver

luogo. Essa è tuttavia richiesta, in via di principio, per l'esercizio dei diritti sociali. Ma tenendo conto che le cedole sono riscuotibili separatamente dal titolo e che l'esercizio del voto in assemblea, per larga massa degli azionisti minori, ha scarso interesse, avviene che nelle società le cui azioni sono maggiormente diffuse fra il pubblico, larga parte dei titoli circola (per girata) senza che la società abbia comunicazione dei nomi degli azionisti;

c) secondo il sistema delle norme vigenti, allo Schedario generale dei titoli azionari deve venire comunicato ogni trasferimento delle azioni, sia che esso avvenga con la doppia annotazione a cura della società, sia che esso avvenga per girata. Lo obbligo della comunicazione grava, nel primo caso, sulla società e, nel secondo caso, su chi autentica la girata.

Il sistema di comunicazione dei trasferimenti, che la legislazione attuale prevede, ha dato luogo a frequenti casi di evasioni che si verificavano attraverso passaggi di proprietà delle azioni non accompagnate da trasferimenti sul titolo, soprattutto attraverso riporti fittizi e vendite a termine tenute in sospeso. Di qui la norma dell'articolo 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, diretta allo scopo di impedire tali abusi, che ha introdotto l'obbligo di comunicazione di talune operazioni (riporti e operazioni a termine).

Tutto il sistema attuale è disciplinato quindi dal regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942, n. 96; dal regio decreto 29 marzo 1942, n. 239 e dall'articolo 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1.

Il sistema che risulterà dal disegno di legge in esame, differirebbe dal sistema attuale perchè prevede la soppressione del sistema della comunicazione per ogni trasferimento; esso si baserà sulla comunicazione di alcuni semplici dati, ma renderà effettivamente operante l'obbligo dell'azionista di depositare il titolo per partecipare all'assemblea, perchè la società dovrà rilevare gli elementi identificatori dei legittimi possessori e stampigliare il titolo dopo l'ultima girata, per aggiornare, in conseguenza, il libro dei soci.

Inoltre il titolo dovrà essere esibito per ottenere il pagamento degli utili, mentre le società emittenti avranno l'obbligo di individuarne — in tale occasione — il legittimo possessore e di fare le corrispondenti annotazioni sul libro dei soci.

Il contenuto fiscale del disegno di legge deriva dalla introduzione di una ritenuta di acconto del quindici per cento, applicabile sugli utili in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione distribuiti dalle società per azioni e in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata e dalle cooperative a responsabilità limitata; tale ritenuta sarà computata in pagamento dell'imposta complementare o dell'imposta sulle società dovuta dal percettore degli utili, a seconda che si tratti di persona fisica o di società od ente.

Attraverso la ritenuta d'acconto si determinerà entro certi limiti, anche una spinta a dichiarare i propri redditi azionari da parte di un settore di contribuenti che di solito tende a sottrarsi; per altri contribuenti si renderà possibile una valutazione esatta dell'ammontare dei redditi percepiti dai titoli, se il sistema delle comunicazioni sarà opportunamente organizzato.

Le principali disposizioni che modificano la disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari sono contenute negli articoli 4, 5 e 6 del disegno di legge.

L'articolo 4 conferma implicitamente il principio che il trasferimento dei titoli azionari si opera validamente mediante girata sul titolo.

Solo chi si dimostri possessore del titolo in base a una serie continua di girate avrà diritto al pagamento degli utili e all'intervento all'assemblea. L'azionista, però, ancorchè già iscritto nel libro dei soci, non potrà esigere gli utili senza esibire il titolo, con ciò restando soppresso il principio contrario inserito nell'articolo 3 del regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942, n. 96; già attualmente, del resto, difficilmente si verifica che i dividendi siano pagati separatamente dal titolo, soprattutto quando sono le banche ad essere incaricate del servizio.

Anche per l'intervento in assemblea sarà necessario depositare il titolo presso la sede sociale o presso le aziende di credito specialmente indicate. Alla società emittente e alle aziende di credito, nell'una e nell'altra occasione, incomberanno tre obblighi:

1) rilevare gli elementi indicati dall'articolo 4 del regio decreto-legge 29 marzo 1942, n. 239, modificato dalla legge 31 ottobre 1955, n. 1064; tali elementi sono quelli idonei ad identificare il legittimo possessore del titolo;

2) stampigliare il titolo, dopo l'ultima girata, per fare constare dell'avvenuta rilevazione;

3) aggiornare — entro un mese — il libro dei soci, secondo gli elementi rilevati in occasione della esibizione o del deposito del titolo; adempimento, questo, spettante alla società emittente.

Un cosiffatto sistema dovrebbe implicare nella sostanza, al di sopra delle apparenze, secondo gli studiosi più accreditati, un rafforzamento effettivo della nominatività obbligatoria nei suoi effetti fiscali. Infatti, l'intervento degli azionisti in assemblea è disciplinato attualmente dall'articolo 6 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239; il meccanismo che ne risulta, tenuto conto delle disposizioni portate dal codice civile, non è scevro di inconvenienti perchè autorizza lo intervento degli azionisti iscritti nel libro dei soci e di quelli — non iscritti — che depositano i titoli, senza che esista una prescrizione precisa che garantisca l'aggiornamento del libro dei soci; ne consegue che i depositanti dei titoli possono ritirarli senza che la società ne abbia registrato i titolari.

Gli articoli da 1 a 3 contengono invece disposizioni di carattere tributario.

L'articolo 1 istituisce una ritenuta da operarsi sugli utili con l'aliquota del quindici per cento. Questa ritenuta colpisce gli utili distribuiti sotto qualsiasi forma e denominazione dalle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative a responsabilità limitata.

L'analogia nella struttura giuridica e nella disciplina tributaria esistente tra società per azioni e società a responsabilità limi-

tata ha indotto ad includere gli utili distribuiti da queste ultime nel regime della ritenuta.

Il secondo comma dell'articolo 1 assoggetta a tale ritenuta gli utili in natura, anche in sede di liquidazione della società. In tale ipotesi i soci — per ottenere il pagamento — sono tenuti a versare alla società l'importo della ritenuta, calcolato in relazione al valore venale dei beni ad essi attribuiti.

Si considerano, poi, distribuzione di utili (terzo comma) le assegnazioni ai soci di azioni gratuite e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni esistenti, al palese fine di evitare forme legali di elusione della ritenuta. In questi casi, però, si considera utile distribuito la parte dell'ammontare delle riserve e degli altri fondi imputati a capitale dopo il 31 dicembre 1962, che eccede il 25 per cento dell'ammontare complessivo dei dividendi attribuiti ai soci posteriormente alla stessa data.

L'articolo 2 attribuisce alle società che distribuiscono gli utili la figura giuridica del sostituto d'imposta. Le società, cioè, sono obbligate al versamento diretto in tesoreria delle ritenute operate in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 1, da effettuarsi entro il 20 gennaio ed entro il 20 luglio di ciascun anno per le ritenute operate nel semestre precedente. Il versamento deve essere, invece, eseguito entro venti giorni dalla data in cui è stata pubblicata nel foglio degli Annunzi legali la relativa deliberazione per il caso di assegnazione di azioni gratuite o di aumento gratuito delle azioni esistenti.

Il quarto comma dell'articolo 2 introduce, inoltre, un obbligo di dichiarazione, a carico delle società emittenti; queste sono tenute annualmente a dichiarare gli utili pagati e le ritenute operate nell'anno precedente; come la dichiarazione dei redditi di lavoro subordinato — categoria C-2 — la dichiarazione riguardante le ritenute sugli utili deve essere presentata entro il 31 marzo, corredata della attestazione emessa dalla Sezione di tesoreria provinciale comprovante i versamenti eseguiti. In caso di mancato o insufficiente versamento, al recupero delle ritenute si provvedere mediante l'iscri-

zione a ruolo della società e degli altri soggetti.

Nella disciplina della ritenuta sono stati fatti rientrare (articolo 11) i titoli esteri, ad esclusione dei titoli obbligazionari, depositati ai sensi del terzo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476.

Secondo il menzionato articolo 5, i residenti che assumono partecipazioni in società aventi la sede fuori del territorio della Repubblica e che divengono proprietari di titoli azionari e obbligazionari emessi o pagabili all'estero hanno l'obbligo di farne dichiarazione alla Banca d'Italia e di depositare i titoli stessi presso la medesima banca o presso le aziende di credito autorizzate a fungere da agenzie di questa.

L'articolo 11 del disegno di legge fa obbligo alla Banca d'Italia e alle aziende di credito autorizzate di operare la trattenuta del quindici per cento all'atto della corresponsione degli utili a favore degli aventi diritto e di effettuare il correlativo versamento in tesoreria; prevede inoltre l'obbligo della rilevazione degli elementi identificatori di ciascun avente diritto e della comunicazione di questi al Ministero delle finanze, invece che allo Schedario generale dei titoli azionari, avuto riguardo al fatto che non si tratta di titoli azionari emessi in Italia.

Un accenno particolare merita l'articolo 3, il quale muove dal presupposto che gli utili lordi sui quali è fatta la trattenuta entrano a comporre il reddito complessivo delle persone fisiche, tenute all'imposta complementare e delle persone giuridiche, tenute all'imposta sulle società. Perciò le ritenute operate all'atto del pagamento degli utili sono dedotte dall'imposta complementare, semprechè gli utili stessi abbiano concorso alla determinazione del reddito complessivo e dall'imposta sulle società.

La deduzione dall'imposta complementare e dall'imposta sulle società esclude che la ritenuta sia detraibile nella determinazione del reddito complessivo netto.

Può verificarsi che l'ammontare delle ritenute superi l'imposta complementare dovuta o che il contribuente non vi sia soggetto perchè il suo reddito complessivo non raggiunge il minimo imponibile. Per questi casi

è previsto il rimborso a favore del contribuente. In parallelo, compete il rimborso se l'ammontare delle ritenute supera l'imposta sulle società dovuta. Sulla somma da rimborsare compete l'indennità dal 2,50 per cento per ogni semestre intero, a norma dell'articolo 199-bis del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, introdotto con la legge 25 ottobre 1960, n. 1316. Come è precisato nel quarto comma, la decorrenza dell'indennità è stabilita dal semestre successivo alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione.

In casi particolari, la regola generale della deduzione delle ritenute sugli utili subisce qualche modificazione.

Una prima eccezione discende dall'ultimo comma dell'articolo 3 che regola due ipotesi diverse. Il primo caso di definitività della ritenuta riguarda le organizzazioni di persone o di beni prive di personalità giuridica. Inoltre la ritenuta prevista dall'articolo 1 diviene definitiva nei confronti degli stranieri e degli italiani domiciliati all'estero, che non siano soggetti all'imposta complementare o all'imposta sulle società. La disposizione fa però salve le diverse norme contenute negli accordi internazionali.

Una ulteriore eccezione si trova inserita nell'articolo 10 per le azioni al portatore emesse ai sensi delle leggi regionali. Tali azioni sono bensì soggette al regime previsto dagli articoli 1 e 2 del disegno di legge, ma le ritenute operate all'atto del pagamento degli utili non sono dedotte dall'imposta complementare e dall'imposta sulle società, in dipendenza della originaria caratteristica di tale tipo di azioni.

A questo punto, si deve mettere nella necessaria evidenza quello che gli studiosi ritengono il pregio fondamentale del prelevamento sugli utili regolato dal disegno di legge. Tale prelevamento si caratterizza esattamente come una trattenuta d'acconto dell'imposta complementare e dell'imposta sulle società, ma non costituisce assolutamente un prelevamento nuovo o aggiuntivo. Nessun aggravio, quindi, esso reca a quei soggetti che finora hanno messo in evidenza nelle dichiarazioni e nei rapporti con la Finanza gli utili percepiti; per coloro, inve-

ce, che non si sono uniformati a tale regola di leale sincerità la ritenuta costituisce una misura di giustizia e di perequazione, che chiude la porta all'evasione.

A tutela della nominatività obbligatoria e, nel tempo stesso, delle disposizioni fiscali contenute nel disegno di legge, è previsto un nuovo sistema di comunicazioni per lo Schedario generale dei titoli azionari, destinato a sostituire quello risultante dalle norme attualmente in vigore.

L'onere delle comunicazioni ricade sulle società emittenti ovvero — nel caso che l'incarico di pagare gli utili sia stato conferito ad aziende di credito — su queste ultime. Il sistema delle comunicazioni (articolo 7) si articola sui seguenti criteri:

a) obbligo della società emittente di comunicare entro il 15 febbraio d'ogni anno gli elementi identificatori dei titolari delle azioni, sulle quali sono stati pagati gli utili nell'anno solare precedente. Tali elementi sono legislativamente definiti dall'articolo 4 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, modificato dalla legge 31 ottobre 1955, numero 1064;

b) fissazione di apposite modalità per la redazione delle previste comunicazioni; vale a dire uso di modelli approvati dall'Amministrazione, obbligo di comunicazioni distinte per ogni distribuzione di utili, eccetera;

c) prescrizione che ogni comunicazione deve essere sottoscritta da persona qualificata (rappresentante legale, amministratore o dirigente incaricato dal Consiglio di Amministrazione).

È considerata l'ipotesi che la società emittente abbia incaricato una azienda di credito di pagare, per suo conto, i dividendi. In questa ipotesi, l'azienda di credito — o le singole sedi o filiali di questa — debbono provvedere, per conto della società, ad effettuare le comunicazioni allo Schedario generale dei titoli azionari.

Per l'ipotesi di società che nell'anno solare precedente non abbiano deliberato la distribuzione di utili, l'obbligo della comunicazione allo Schedario generale dei titoli

azionari è riferito ai titoli depositati per l'intervento all'assemblea ordinaria, con ciò assicurandosi, anche in questo caso — se pure in date diverse — la registrazione presso lo Schedario stesso della distribuzione dei possessi azionari.

L'articolo 8 regola le modalità delle comunicazioni nelle ipotesi di contratti a termine e di riporto. Si prevede così che il riportatore rilasci — all'atto della riscossione dei dividendi — all'emittente o all'azienda di credito una apposita dichiarazione, dalla quale risultino gli elementi idonei ad identificare i titoli che hanno formato oggetto del contratto e il riportato; parallelamente, la comunicazione allo Schedario deve indicare che l'intestatario dei titoli è riportatore e deve altresì indicare gli elementi identificatori del riportato.

Ipotesi del tutto particolare, considerata nel terzo comma, è quella delle aziende di credito, agenti di cambio e commissionari di borsa, che, avendo preso azioni a riporto, le hanno date a riporto ad altri. In questo caso, si prescrive che debbono essere indicati nelle comunicazioni per lo Schedario generale dei titoli azionari gli elementi identificatori di coloro che hanno dato a riporto i titoli alle aziende di credito, agli agenti di cambio e ai commissionari di borsa, in modo che, anche nel caso di riporti successivi, sia resa possibile l'identificazione degli effettivi percettori dei dividendi.

Il quarto comma dichiara applicabili le disposizioni dell'articolo in esame alle vendite a termine.

Alle società fiduciarie, definite dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, a quelle cioè che si propongono, sotto forma di imprese, di assumere l'amministrazione di beni per conto di terzi, l'organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni ed obbligazioni, l'articolo 9 fa obbligo di comunicare allo Schedario generale dei titoli azionari gli elementi identificatori degli effettivi proprietari dei titoli fiduciarmente intestati alle società stesse. L'obbligo derivante dall'articolo 9 è ovviamente riferito ad ogni distribuzione di utili.

Per completare l'argomento delle comunicazioni, o meglio delle disposizioni intese a tutelare le norme fiscali del provvedimento, è il caso di sottolineare la norma portata dall'articolo 2, ultimo comma, nei riguardi delle società a responsabilità limitata e delle società cooperative a responsabilità limitata le cui quote non sono rappresentate da azioni.

Nella considerazione che la disciplina della nominatività obbligatoria concerne le azioni e non le quote, per le società a responsabilità limitata e per le summentovate cooperative si è introdotto l'obbligo di dichiarare annualmente all'Ufficio delle imposte l'ammontare degli utili pagati a ciascun socio e di indicarne la residenza e il domicilio fiscale.

Tanto al fine del pagamento degli utili quanto a quello del deposito dei titoli per lo intervento in assemblea è previsto, come è stato ripetutamente accennato, l'intervento delle aziende di credito. Secondo l'articolo 6, sono a tale scopo abilitate le aziende di credito indicate alle lettere:

a) (istituti di credito di diritto pubblici e banche di interesse nazionale);

b) (banche ed aziende di credito, comunque costituite, che raccolgono depositi a vista o a breve termine, a risparmio, in conto corrente, o sotto qualsiasi forma o denominazione, ivi comprese le banche cooperative popolari);

d) (Casse di risparmio) dell'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, numero 375 e successive modificazioni ed aventi sedi o filiali in più d'una provincia.

In vista degli importanti effetti sostanziali che si riconnettono agli adempimenti che il disegno di legge autorizza ad espletare per conto delle società emittenti, le aziende di credito incaricate rispondono direttamente verso gli azionisti qualora, per errori od omissioni incorsi nella stampigliatura dei titoli o nella rilevazione o nella comunicazione dei dati abbiano a verificarsi annotazioni incomplete o inesatte nel libro dei soci.

Le sanzioni per l'inosservanza delle disposizioni portate dal disegno di legge occupa-

no gli articoli da 12 a 17 e concernono distintamente le violazioni di norme riguardanti la disciplina della nominatività obbligatoria ovvero delle altre disposizioni a carattere più propriamente tributario.

L'articolo 13 primo comma sanziona, a carico delle società o delle aziende di credito, l'omissione della stampigliatura dei titoli, prevista dall'articolo 5. Il secondo comma è, invece, diretto a sanzionare l'omissione o la difettosa esecuzione delle annotazioni sul libro dei soci; per questo caso è prevista una pena pecuniaria a carico della società ed una ammenda per coloro — amministratori, direttori generali, liquidatori — che ne sono responsabili.

L'omissione delle comunicazioni prescritte dal disegno di legge allo Schedario generale dei Titoli Azionari può risalire ad una società ovvero ad una azienda di credito o a una società fiduciaria. L'infrazione è punita (articolo 14) con una ammenda a carico della persona tenuta a sottoscrivere la comunicazione e con una pena pecuniaria a carico della società o dell'azienda di credito. L'articolo 14 definisce — con sufficiente esattezza — quando la comunicazione deve ritenersi omessa; inoltre, sanziona più gravemente il fatto di chi indica nella comunicazione nomi immaginari ovvero del tutto diversi da quelli veri.

Le violazioni della norma che prescrive indicazioni e comunicazioni particolari nel caso dei contratti a termine e di riporto (articolo 8) sono punite, con giusto rigore, nel quinto comma dell'articolo 14.

L'articolo 15 perfeziona le sanzioni applicabili agli intermediari nel commercio di titoli azionari che si rendono fittiziamente intestatari di titoli di loro clienti. Per questa ipotesi, l'articolo 13 del regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942, n. 96 — richiamato dall'articolo 1, quarto comma, del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239 — prevede una pena pecuniaria da lire 100 a lire 5.000, che l'articolo 15 adegua opportunamente. Nel secondo comma dello stesso articolo 15 si ipotizza l'illecito delle intestazioni fittizie di titoli al fine di sottrarre redditi alle imposte dirette e si prevedono

le correlative sanzioni, che — per gli effettivi proprietari — sono addirittura quelle dell'articolo 252 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette (delitto di frode fiscale).

L'articolo 16 è inteso ad assicurare la regolare tenuta dei libri e documenti previsti dall'articolo 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, nonchè l'esibizione o l'ispezione di essi. Modificando la sanzione portata dall'articolo 44 della stessa legge, si prevede — per l'irregolare tenuta, il rifiuto di esibizione o la negata ispezione di libri e documenti — una ammenda di consistente ammontare.

Le violazioni alle norme del disegno di legge, a carattere strettamente fiscale, si trovano sanzionate nell'articolo 12; considerando che le ritenute sugli utili si qualificano, in linea di massima, come ritenute d'acconto, che hanno già una precisa disciplina, anche per quanto riguarda le sanzioni, nel testo unico delle leggi sulle imposte dirette, si è ritenuto che si potessero opportunamente richiamare le sanzioni portate in materia dallo stesso testo unico.

Conclude l'argomento delle sanzioni l'articolo 17, che riguarda tanto le infrazioni alle norme sulla nominatività obbligatoria quanto le infrazioni alle norme tributarie, per ipotesi di recidiva e casi di particolare gravità nelle infrazioni commesse da aziende di credito, società fiduciarie, da agenti di cambio e da commissionari. In questi casi, in aggiunta alle sanzioni portate dal disegno di legge, i menzionati soggetti incorrono altresì in provvedimenti di eccezionale gravità, previsti dalle leggi speciali che regolano le rispettive attività.

L'articolo 18 precisa e delimita i poteri dell'Amministrazione finanziaria a tutela delle norme portate dal disegno di legge. Il primo comma, con carattere evidentemente chiarificativo, riguarda il potere di ispezionare i libri e i documenti previsti dall'articolo 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, con le modalità stabilite dagli articoli 39 e 42 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

Ai fini della computazione in pagamento delle ritenute sugli utili, il secondo comma attenua il rigore dell'articolo 28, terzo comma, del testo unico delle leggi sulle imposte

dirette, trasformando l'obbligo di certificare ivi previsto in una facoltà dell'Ufficio di richiedere il certificato, rilasciato dal soggetto che esegue la ritenuta, attestante le somme corrisposte e l'ammontare delle ritenute eseguite.

Infine, nel terzo comma dell'articolo 18, si prevede l'intervento del servizio di vigilanza delle aziende di credito, su richiesta del Ministro delle finanze, per il controllo presso le stesse aziende degli adempimenti previsti dal disegno di legge o comunque connessi con l'incarico di pagare gli utili o di ricevere in deposito i titoli. L'intervento del servizio di vigilanza delle aziende di credito e l'obiettivo delimitazione dell'oggetto del controllo garantiscono che non si possono verificare sconfinamenti.

Nel momento in cui si propongono modificazioni nell'assetto della nominatività obbligatoria, il cui effetto fiscale più rilevante dovrebbe essere quello di presentare annualmente alla Finanza un quadro dei percettori di utili, parrebbe opportuno consentire ai contribuenti, che abbiano finora omesso di dichiarare, in tutto o in parte, gli utili da titoli azionari, di rettificare — senza conseguenze sul piano delle sanzioni — le già presentate dichiarazioni.

Questa eccezionale concessione, prevista dall'articolo 20, diverrebbe operante, però, unicamente per le dichiarazioni integrative prodotte entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame.

L'articolo 19 espressamente abroga quelle disposizioni del vigente sistema di nominatività obbligatoria, che risultano incompatibili con il nuovo ordinamento della stessa nominatività o che comunque non sono ormai indispensabili al funzionamento di esso. Si è deliberatamente omesso di elencare, nell'articolo 19, quelle disposizioni che sono divenute ormai inefficaci, o perchè la loro durata era limitata nel tempo o perchè, e questo è il caso più frequente, la loro efficacia non andava oltre la prima applicazione della nominatività obbligatoria.

Lo stesso articolo 19 con riferimento ad alcuni articoli del codice, chiarisce, altresì, che la norma dell'articolo 4 non pregiudica le disposizioni di legge che, direttamente o

indirettamente, pongono limiti o condizioni alla trasferibilità delle azioni e alla conseguente legittimazione alla riscossione dei dividendi e soprattutto alla partecipazione alle assemblee.

Il contenuto finanziario del disegno di legge in esame, tenuto il debito conto delle computazioni in pagamento previste dall'articolo 3, è valutato dagli esperti in cifra superiore ai trenta miliardi. Si parla, qui, di valutazione e non di calcolo vero e proprio, poichè la determinazione delle somme che dovranno essere rimborsate agli effetti dell'imposta complementare è assai difficile, e perciò si può soltanto procedere a una stima in via induttiva.

Ma oltre al contenuto finanziario, il disegno di legge dovrebbe avere un altro contenuto, ugualmente notevole. Esso consentirebbe — secondo gli esperti — di alleggerire sensibilmente i trasferimenti dei titoli e le operazioni sui titoli, evitando le comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari attualmente imposte per ogni trasferimento e per talune operazioni. Questa semplificazione non danneggerebbe gli aspetti fiscali della nominatività, poichè si ritiene dai più che siano essenziali gli elementi rilevati all'atto del pagamento dei dividendi o della partecipazione all'assemblea. Per quanto riguarda gli utili derivanti da speculazioni su titoli, gli esperti sono dell'avviso che il fenomeno abbia importanza pratica, almeno ai fini fiscali, assai inferiore di quanto spesso viene ritenuto, perchè si deve tenere conto, nel valutare la massa degli utili, della massa delle perdite; senza contare che con l'ordinamento in at-

to, la relativa registrazione è assolutamente difficile.

A questo proposito, va precisato poi che restano fermi gli obblighi che l'articolo 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, fa agli agenti di cambio, alle aziende di credito, alle società finanziarie e fiduciarie, ai commissari di borsa e ai cambiavalute di tenere lo apposito libro giornale ivi previsto e di eseguirvi tutte indistintamente le annotazioni ivi menzionate; il che dal punto di vista di principio, significa che il sistema non può dirsi abrogato; e va pure ricordato che, per effetto del decreto-legge 30 giugno 1960, numero 589, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1960, n. 826, le tasse sui contratti di borsa sono state adeguatamente maggiorate onde può ben dirsi che le speculazioni non siano del tutto esenti.

Alle premesse considerazioni consegue, che, mentre non resta escluso il principio che si debba curare l'identificazione e l'imposizione degli utili da speculazioni su titoli, può apparire giustificata l'opinione di chi ritiene che il nuovo sistema di nominatività derivante dal disegno di legge permette di acquisire risultati, utilizzandoli fiscalmente, anche più interessanti di quanto non avvenga attualmente. In effetti è certo che sia l'Amministrazione finanziaria, sia altre amministrazioni, che hanno la possibilità di controllare la situazione dei possessi azionari, oltre che attraverso lo Schedario generale dei titoli azionari, sulla base di ispezioni del libro dei soci e dell'esibizione dei titoli azionari potranno ottenere elementi anche più aggiornati di quel che non siano attualmente.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Gli utili in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione distribuiti dalle società per azioni e in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata e dalle cooperative a responsabilità limitata sono soggetti, all'atto del pagamento, ad una ritenuta nella misura del 15 per cento.

In caso di distribuzione di utili in natura, anche in sede di liquidazione delle società, i singoli soci, per conseguirne il pagamento, devono versare alla società l'importo corrispondente alla ritenuta, determinato in relazione al valore venale dei beni ad essi attribuiti.

Nei casi di assegnazione di azioni gratuite e di aumento gratuito del valore nominale delle azioni si considera utile distribuito la parte dell'ammontare complessivo delle riserve e degli altri fondi imputati a capitale dopo il 31 dicembre 1962 che eccede il 25 per cento dell'ammontare complessivo dei dividendi attribuiti ai soci posteriormente alla stessa data.

Art. 2.

Entro il 20 gennaio ed il 20 luglio di ciascun anno le società devono versare direttamente alla Sezione di Tesoreria provinciale nella cui circoscrizione hanno il domicilio fiscale l'importo delle ritenute che sono state operate nel semestre precedente in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 1.

Nell'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 1 il versamento deve essere eseguito entro venti giorni dalla data in cui la deliberazione è stata pubblicata nel foglio degli Annunzi legali e deve comprendere lo intero ammontare della ritenuta, con obbligo di rivalsa verso i soci.

Si applicano gli articoli 169, secondo comma, 171 e 172 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

Entro il 31 marzo di ciascun anno le società devono dichiarare all'ufficio delle imposte, su apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, l'ammontare complessivo degli utili pagati e delle ritenute operate nell'anno solare precedente, specificando gli importi corrispondenti a ciascuna distribuzione ed allegando le attestazioni della Sezione di Tesoreria provinciale comprovanti i versamenti eseguiti. Nell'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 1 la dichiarazione deve contenere gli elementi in base ai quali è stato determinato l'utile assoggettato alla ritenuta e indicare la quota imputabile a ciascuna azione.

Le società a responsabilità limitata e le società cooperative a responsabilità limitata le cui quote non siano rappresentate da azioni devono specificare l'ammontare degli utili pagati a ciascun socio, indicando ne la residenza e il domicilio fiscale.

Art. 3.

L'ammontare delle ritenute previste dall'articolo 1 è dedotto dall'ammontare della imposta complementare dovuta dai soci sul reddito complessivo netto alla cui formazione concorrono gli utili lordi sui quali sono state operate.

L'ammontare delle ritenute operate sugli utili percepiti dalle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e dalle cooperative a responsabilità illimitata è dedotto dall'imposta complementare dovuta dai soci delle società stesse nella proporzione stabilita dalla lettera c) del secondo comma dell'articolo 135 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

L'ammontare delle ritenute operate sugli utili spettanti a soggetti tassabili in base al bilancio è dedotto dall'ammontare della imposta sulle società dovuta per l'esercizio sociale nel corso del quale gli utili sono stati riscossi.

Nei casi contemplati dai commi precedenti si applicano le disposizioni degli articoli 172, 177 e 199-bis del testo unico delle leggi sulle imposte dirette. L'indennità di cui all'articolo 199-bis è computata con decor-

renza dal semestre successivo alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione.

Il rimborso delle ritenute non compete alle organizzazioni di persone o di beni private di personalità giuridica, nè, salvo diverse disposizioni di accordi internazionali, agli stranieri o italiani domiciliati all'estero che non siano soggetti alla imposta complementare o all'imposta sulle società.

Art. 4.

Ha diritto al pagamento degli utili e all'intervento in assemblea, quando il titolo azionario sia stato trasferito per girata, il giratario che se ne dimostra possessore in base a una serie continua di girate.

L'azionista, ancorchè già iscritto nel libro dei soci, non può esigere gli utili senza esibire il titolo alla società emittente o alla azienda di credito incaricata del pagamento e non può intervenire in assemblea se non lo abbia depositato almeno cinque giorni prima presso la sede sociale o presso le Aziende di credito indicate nell'avviso di convocazione.

Art. 5.

Prima di restituire i titoli azionari esibiti per la riscossione degli utili o depositati per l'intervento in assemblea la società emittente e le aziende di credito incaricate devono rilevare, relativamente ai soggetti che risultano possessori dei titoli o titolari di diritti reali sugli stessi, gli elementi indicati dall'articolo 4 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, modificato dalla legge 31 ottobre 1955, n. 1064.

L'avvenuta rilevazione deve essere attestata mediante apposizione sul titolo, subito dopo l'ultima girata, di stampigliatura conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, convalidata con la firma del funzionario o impiegato addetto al servizio.

La rilevazione e la relativa attestazione non sono necessarie quando il titolo non ha formato oggetto di trasferimento mediante girata dopo l'ultima stampigliatura.

La società emittente deve aggiornare il libro dei soci in base agli elementi rilevati ai sensi del primo comma. Le relative annotazioni devono essere eseguite nel termine di un mese dalla data in cui il titolo è stato esibito o depositato.

Art. 6.

Le società possono conferire l'incarico di pagare gli utili e quello di ricevere in deposito i titoli azionari ai fini dell'intervento in assemblea soltanto alle aziende di credito indicate dalle lettere *a)*, *b)* e *d)* dell'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed aventi sedi o filiali in più d'una Provincia.

Le aziende di credito incaricate rispondono direttamente verso gli azionisti per l'incompletezza o inesattezza del libro dei soci dipendente da errori od omissioni incorsi nella stampigliatura dei titoli e nella rilevazione o nella comunicazione alla società dei relativi dati.

Per le azioni circolanti all'estero le aziende di credito incaricate possono affidare a banche estere, sotto la propria responsabilità, il mandato di pagare gli utili e quello di ricevere in deposito i titoli curando gli adempimenti prescritti dall'articolo 5. Resta fermo l'obbligo delle aziende di credito incaricate di provvedere alle comunicazioni allo Schedario ai sensi del quarto comma del successivo articolo 7.

Art. 7.

Le società, entro il 15 febbraio di ciascun anno, devono comunicare allo Schedario generale dei titoli azionari, relativamente ai soggetti che risultano possessori dei titoli sui quali hanno pagato gli utili nell'anno solare precedente o titolari di diritti reali sui titoli stessi, gli elementi indicati dall'articolo 4 del regio decreto 29 marzo 1942, numero 239, modificato dalla legge 31 ottobre 1955, n. 1064.

Le comunicazioni allo Schedario:

a) devono essere eseguite, per ogni distribuzione di utili, mediante elenchi confor-

mi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze e redatti in tre copie, una delle quali viene restituita con visto di ricevuta alla società;

b) devono indicare, per ciascun nominativo, il numero delle azioni e l'ammontare degli utili su di esse complessivamente pagati, al lordo della ritenuta prevista dall'articolo 1;

c) devono essere sottoscritte dal rappresentante legale della società oppure da un amministratore o dirigente incaricato con apposita deliberazione del consiglio.

Le società che nell'anno solare precedente non abbiano deliberato la distribuzione di utili devono comunicare allo Schedario gli elementi indicati dal primo comma relativamente ai titoli azionari che sono stati depositati ai fini dell'intervento all'assemblea ordinaria ai sensi del secondo comma dell'articolo 4.

Quando l'incarico di pagare gli utili è stato conferito ad aziende di credito, alle comunicazioni previste dal primo comma devono provvedere, per conto della società emittente, le aziende di credito incaricate. Le comunicazioni possono essere eseguite anche dalle singole sedi e filiali delle aziende incaricate e sono sottoscritte, in tal caso, dai rispettivi direttori.

Art. 8.

Nel caso di riporto il riportatore, all'atto di riscuotere gli utili, deve indicare, mediante dichiarazione scritta che deve essere conservata dalla società o dall'azienda di credito, il numero delle azioni che formano oggetto del riporto e il nome del riportato, con le indicazioni prescritte dall'articolo 4 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, modificato dalla legge 31 ottobre 1955, n. 1064. Tale dichiarazione, se riportatore è la medesima azienda di credito incaricata di pagare gli utili, non è richiesta quando il riporto risulta dai libri o dalle scritture contabili che si trovano presso la sede o filiale che esegue la comunicazione.

La comunicazione allo Schedario prescritta dall'articolo 7 deve contenere le indica-

zioni relative sia al riportatore che al riportato, specificandone la qualifica o precisando se il riportato è una azienda di credito, un agente di cambio o un commissionario di borsa.

Le aziende di credito, gli agenti di cambio e i commissionari di borsa che, avendo preso azioni a riporto, le hanno date a riporto ad altri, devono comunicare allo Schedario i nomi dei loro riportati e le relative indicazioni, specificando per ciascuno di essi il numero delle azioni e l'ammontare degli utili spettanti, al lordo della ritenuta prevista dall'articolo 1. La comunicazione deve avvenire entro trenta giorni dalla data in cui la società ha posto in pagamento gli utili.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nel caso di vendita a termine per gli utili percepiti dall'intestatario delle azioni venditore e da questi dovuti al compratore.

Le disposizioni dell'articolo 3 si applicano con riferimento all'imposta complementare o all'imposta sulle società dovute dal riportato o dal compratore a termine.

Art. 9.

Le società fiduciarie devono comunicare allo Schedario, entro trenta giorni dalla data in cui hanno riscosso utili sulle azioni ad esse intestate e appartenenti a terzi, i nomi degli effettivi proprietari delle azioni stesse, con le indicazioni prescritte dall'articolo 4 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, modificato dalla legge 31 ottobre 1955, n. 1064, e con la specificazione del numero delle azioni e dell'ammontare degli utili spettanti a ciascun nominativo.

La comunicazione deve essere eseguita, per ciascuna attribuzione di utili sulle azioni intestate alla società fiduciaria, mediante elenchi conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze e redatti in tre copie, una delle quali è restituita con visto di ricevuta alla società.

La comunicazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dalla società fiduciaria.

Art. 10.

Le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicano anche per le azioni al portatore emesse in base a leggi di regioni a statuto speciale operanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le ritenute operate sugli utili attribuiti alle azioni di cui al precedente comma non sono dedotte dall'ammontare dell'imposta complementare nè dell'imposta sulle società.

Art. 11.

La Banca d'Italia e le aziende di credito, all'atto di corrispondere agli aventi diritto gli utili riscossi sui titoli esteri, ad esclusione dei titoli obbligazionari, depositati ai sensi del terzo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, devono operare una ritenuta nella misura del 15 per cento.

L'importo delle ritenute deve essere versato alla competente Sezione di tesoreria provinciale entro il 20 gennaio e il 20 luglio successivo al semestre in cui sono state operate.

Entro il 15 febbraio di ciascun anno devono essere comunicati al Ministero delle finanze, con apposito elenco sottoscritto dal rappresentante legale o dal dirigente preposto al servizio, gli importi riscossi nell'anno solare precedente per ciascun avente diritto e delle ritenute operate e versate. L'elenco deve contenere, relativamente a ciascun nominativo, gli elementi indicati dall'articolo 4 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, modificato dalla legge 31 ottobre 1955, n. 1064, e deve essere corredato con le attestazioni della Sezione di tesoreria provinciale comprovanti i versamenti eseguiti.

Si applicano le disposizioni degli articoli 2, terzo comma, e 3.

Art. 12.

In caso di omissione totale o parziale della ritenuta o del versamento prescritti dagli articoli 1, 2, 10 e 11 si applicano le sanzioni previste rispettivamente dall'articolo 264 e dal primo comma dell'articolo 260 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

Per la mancanza o incompletezza della dichiarazione prescritta dai commi quarto e quinto dell'articolo 2 si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 500.000.

Art. 13.

Le società e le aziende di credito incaricate sono soggette alla pena pecuniaria da lire 20.000 a lire 100.000 per ogni titolo restituito senza la stampigliatura prescritta dall'articolo 5.

Se le annotazioni nel libro dei soci vengono omesse o non sono eseguite in conformità alle norme di legge la società è soggetta alla pena pecuniaria da lire 20.000 a lire 100.000 per ogni nominativo al quale si riferiscono le annotazioni omesse o irregolari. Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000.

Art. 14.

Le società, le aziende di credito e le società fiduciarie sono soggette alla pena pecuniaria in misura pari ad un quinto dell'ammontare degli utili in relazione ai quali siano state omesse le comunicazioni prescritte dai commi primo, secondo e quarto dell'articolo 7, dai commi secondo terzo e quarto dell'articolo 8, dall'articolo 9 e dal terzo comma dell'articolo 11. Le persone tenute a sottoscrivere le comunicazioni sono punite con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

Nell'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 7 la pena pecuniaria si applica nella misura da lire 20.000 a lire 100.000 per ogni nominativo omesso.

La comunicazione si considera omessa quando non contiene gli elementi indispensabili per l'esatta identificazione dei soggetti in relazione ai quali è prescritta.

La misura della pena pecuniaria e dell'ammenda è raddoppiata quando nella comunicazione siano indicati nomi immaginari o comunque del tutto diversi da quelli veri.

Alla stessa pena pecuniaria prevista dai commi precedenti sono soggetti i riportatori, i venditori a termine, le aziende di credito, gli agenti di cambio ed i commissionari di

borsa che omettono di indicare il nome del riportato o del compratore a termine in conformità alle disposizioni dell'articolo 8, indicano un nome immaginario o del tutto diverso da quello vero ovvero indicano il nome senza specificare o specificando inesattamente il numero delle azioni.

Si applicano inoltre le sanzioni previste dall'articolo 252 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette quando ricorrano i presupposti indicati dalla lettera c) del primo comma dell'articolo stesso.

Art. 15.

Coloro che prestano opera di intermediazione nella circolazione delle azioni sono soggetti, quando si rendano sotto qualsiasi forma fittiziamente intestatari di titoli appartenenti a terzi, alla pena pecuniaria in misura pari al 10 per cento del valore nominale.

Se il fatto è compiuto al fine di sottrarre il reddito delle azioni alle imposte dirette si applicano a carico degli intestatari fittizi, ancorchè non rivestano la qualità indicata nel primo comma, ed a carico degli effettivi proprietari le sanzioni previste dall'articolo 252 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

Art. 16

Coloro che non tengono regolarmente i libri e i documenti previsti dall'articolo 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, rifiutano di esibirli o comunque ne impediscono l'ispezione sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

Art. 17.

Nei casi di recidiva o di particolare gravità delle violazioni degli obblighi imposti dalla presente legge possono essere adottati nei confronti delle aziende di credito, delle società fiduciarie e degli agenti di cambio e commissionari di borsa, ferme restando le sanzioni di cui ai precedenti articoli, i provvedimenti rispettivamente previsti dagli articoli 57 e 66 del regio decreto-legge 12 mar-

zo 1936, n. 375, e successive modificazioni, dall'articolo 4 del regio decreto-legge 22 aprile 1940, n. 531, e dall'articolo 59 della legge 20 marzo 1913, n. 272.

Art. 18.

L'Amministrazione finanziaria, fermi restando i poteri ad essa conferiti dalle leggi in vigore, può procedere alla ispezione dei libri e dei documenti previsti dall'articolo 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, con le modalità stabilite dagli articoli 39 e 42 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

L'ufficio delle imposte, ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 ha facoltà di richiedere ai percettori degli utili, in sede di controllo delle dichiarazioni annuali presentate dagli stessi, la documentazione prevista dal terzo comma dell'articolo 28 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

Il servizio di vigilanza sulle aziende di credito, su richiesta del Ministro delle finanze, procede presso le aziende stesse al controllo degli adempimenti prescritti dalla presente legge o comunque connessi agli incarichi assunti ai sensi dell'articolo 6.

Art. 19.

Sono abrogati gli articoli 3, 4 primo comma, 13 secondo, terzo e quarto comma, del regio decreto-legge 29 ottobre 1941, n. 1048, modificato con la legge di conversione 9 febbraio 1942, n. 96, gli articoli 2, terzo comma, 6, 15 ottavo comma, 16, 38, 39 e 41 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, i commi quarto e quinto dell'articolo 17 e l'articolo 44 della legge 5 gennaio 1956, n. 1. Nulla è innovato alle disposizioni degli articoli 2345 secondo comma, 2355 terzo comma, 2461 e 2523 del codice civile e dell'articolo 3, secondo comma, della legge 3 dicembre 1939, n. 1966.

Art. 20.

Nei confronti dei contribuenti che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge presenteranno agli uffici delle imposte apposite dichiarazioni

integrative, indicando gli utili su titoli azionari percepiti negli anni 1961 e precedenti, non si farà luogo all'applicazione delle sanzioni che sarebbero state applicabili in dipendenza dell'omissione, incompletezza o infedeltà delle precedenti dichiarazioni.

Art. 21.

La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.